



CONVENZIONE D'INCARICO DI CONSULENZA

(articolo 185, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 12/1991)

Tra la Regione del Veneto, in persona del, nato a ... il ..., residente in, Via ..., (codice fiscale ...), domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, (C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279), incaricato con Deliberazione della Giunta Regionale n. ... del, e per quanto stabilito dal Decreto n. 2 del 18 marzo 2009 di avocazione dei provvedimenti della Direzione Produzioni Agroalimentari e il Signor Michele Zanardo, nato a Motta di Livenza (TV), il 09/06/1977, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Conferimento e oggetto dell'incarico

La Regione del Veneto (di seguito: Regione) conferisce al signor Michele Zanardo (di seguito: Consulente), che accetta, l'incarico di svolgere l'attività di definizione delle nuove *Linee guida regionali per la protezione delle denominazioni d'origine nel settore vitivinicolo* che dovranno trattare in particolare, le seguenti problematiche:

- Analisi delle normative e studio del nuovo ruolo della Regione nell'ambito del procedimento regionale, nazionale e comunitario di riconoscimento delle denominazioni;
- definizione delle nuove procedure regionali per la presentazione e valutazione delle domande di nuove DO, anche in vista di una maggiore semplificazione amministrativa;
- definizione di indicazioni operative chiare e semplici per gli operatori della filiera vitivinicola veneta, in merito: all'iter per la registrazione di una denominazione, alla documentazione da predisporre e presentare, nonché tutte le informazioni utili sull'attività di controllo e sugli organismi competenti;
- individuazione di nuove linee di indirizzo operativo per i Consorzi di tutela, sia nelle attività di difesa delle denominazioni, che nella loro gestione e valorizzazione;
- redazione delle *Linee guida regionali per la protezione delle denominazioni d'origine nel settore vitivinicolo*, comprendente le procedure ed indicazioni sopra descritte.

Il Consulente si impegna a presentare alla Regione del Veneto – Direzione Produzioni agroalimentari, alla scadenza dei primi 6 mesi dall'affidamento dell'incarico, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del lavoro e, al termine dell'incarico, una proposta finale delle *Linee guida regionali per la*

protezione delle denominazioni d'origine nel settore vitivinicolo di cui sopra, sia in forma cartacea che in forma elettronica.

Articolo 2 – Modalità

L'attività è prestata dal Consulente con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'Amministrazione regionale.

La Regione consente al Consulente l'accesso alle informazioni e ai dati in proprio possesso necessari allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 3 – Decorrenza e durata

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e la durata è determinata in giorni 270.

La presente Convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento d'incarico nel sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 4 – Compenso

A titolo di corrispettivo per l'attività prestata, la Regione erogherà la somma onnicomprensiva di euro 40.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) in 3 soluzioni: due soluzioni, pari ad euro 13.000,00, la prima alla scadenza del terzo mese dalla sottoscrizione della presente Convenzione e la seconda alla scadenza del sesto mese, previa consegna, in entrambi i casi, di relazione sull'attività svolta; nonché i restanti 14.000, 00 euro a saldo, alla scadenza del contratto, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della regolarità dell'attività svolta e della conseguente consegna delle *Linee guida regionali* oggetto dell'incarico e idonea documentazione contabile.

La Regione non potrà erogare somme ulteriori a titolo di rimborso spese.

Tutti i corrispettivi saranno assoggettati a ritenuta fiscale e, se dovuto, a contributo di legge al regime di previdenza.

Articolo 5 – Proprietà e riservatezza dei dati

Gli elaborati realizzati nel corso dell'espletamento dell'incarico saranno di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne uso liberamente. Il Consulente potrà fare uso degli elaborati solo con preventiva autorizzazione della Regione e con la citazione della fonte del dato.

E' fatto divieto al Consulente della cessione a terzi, a qualsiasi titolo degli elaborati.

Articolo 6 – Risoluzione

La Regione ha facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 30 giorni da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Il Consulente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata.

Articolo 7 – Accettazione

La sottoscrizione della presente Convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 8 – Registrazione e bollo

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale carico del Consulente.

Articolo 9 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Venezia.

Venezia,

Il Dirigente regionale

Direzione Produzioni agroalimentari

Il Consulente